

Professionisti

Medici e infermieri, scudo penale esteso sino alla fine del 2024

Nei reparti con poco organico e scarsi mezzi dovranno rispondere solo dei casi di colpa grave. Rimangono irrisolti vari dubbi tecnici

Maurizio Hazan
Luigi Isolabella

Lo «scudo penale» per i medici - introdotto dall'articolo 4 del decreto Milleproroghe, commi 8 septies e octies - è un segno dell'attenzione con cui si vuole rispondere al disagio e alle rivendicazioni di una categoria troppo spesso colpita da denunce affrettate, in molti casi usate solo per rinforzare richieste risarcitorie in sede civilistica.

Concetto giuridico di colpa

L'abuso dell'azione penale, che non aiuta i medici a operare con la serenità utile a garantire la migliore sicurezza delle cure, trova ragione nell'intrinseca incertezza del concetto giuridico di colpa, a partire dalle tre declinazioni della colpa generica: imprudenza, imperizia e negligenza.

In questo senso, un primo sforzo definitorio si è registrato con la legge Balduzzi e, di recente, con la legge Gelli che - in un contesto di ampia revisione della materia del rischio clinico e della sanità responsabile - ha introdotto l'articolo 590-sexies del Codice penale, escludendo la punibilità per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato per imperizia e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso) o dalle buone pratiche clinico assisten-

ziali. Ma l'esperienza giudiziaria dimostra che il solo riferimento a linee guida e buone pratiche non basta ad attribuire un significato tangibile al concetto di colpa, la cui evanescenza può essere superata solo con parametri concreti.

Cosa è cambiato col Covid-19

Non a caso, durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, è stata introdotta una norma eccezionale (articolo 3 bis, Dlgs 44/2021) che limita la responsabilità penale alla sola colpa grave per i fatti previsti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e dovuti all'emergenza pandemica.

Con questa norma, si è cercato per la prima volta di offrire parametri di riferimento codificati per orientare - senza vincolarla - la valutazione dei magistrati sul grado della colpa addebitabile agli operatori sanitari (dovendo tener conto della limitatezza delle conoscenze scientifiche al tempo sulle patologie da Sars-CoV-2, della scarsità di risorse umane e materiali rispetto al numero di casi da trattare e del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche del personale non specializzato usato per far fronte all'emergenza).

Il nuovo scudo

Sul questa norma si innesta il nuovo «scudo» inserito nel Milleproroghe, in base al quale la limitazione di punibilità ai soli casi di colpa grave prevista per la durata dello stato di emergenza da Covid «si

applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024, nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario».

È una disposizione «transitoria», il che lascia pensare che si tratti di una norma «tampone» in attesa di una più rotonda riformulazione della disciplina della responsabilità penale sanitaria (se ne discute proficuamente nella «Commissione Nordio» sui temi della colpa professionale medica).

La disposizione si pone in continuità rispetto ai precedenti interventi di riforma che hanno cercato di definire in termini pratici il concetto normativo di colpa, ravvisandone nella volatilità una fonte di incertezza per gli operatori sanitari. Per quanto incisiva nelle sue intenzioni protettive, la norma lascia aperti vari dubbi tecnici.

Da un lato, non è del tutto chiaro se il rapporto tra «situazioni di grave carenza di personale sanitario» ed evento lesivo debba porsi come nesso eziologico o basti la mera concomitanza. Dall'altro, nel tentativo di specificare granularmente il concetto di colpa, la norma elenca vari parametri di riferimento, alcuni dei quali (entità delle risorse materiali e finanziarie disponibili, contesto organizzativo) potrebbero non attenersi a una situazione di carenza di personale, potendosi presentare anche «a pieno organico» senza però poter invocare limitazioni di responsabilità.

Considerata la natura temporanea della norma, resta da vedere se questi dubbi dovranno essere risolti a livello giurisprudenziale o se verranno superati dall'entrata in vigore dell'atteso intervento organico di riforma della responsabilità penale sanitaria. ●

Esami di Stato ancora a distanza

La procedura

L'abilitazione avvocati segue le vecchie regole

Federica Micardi

Esami di Stato in modalità semplificata anche nel 2024. Lo prevede l'articolo 6, comma 3 del decreto Milleproroghe che sancisce di applicare anche all'anno in corso le regole «light» introdotte nel corso della pandemia.

Sono interessati alla proroga gli esami di abilitazioni all'esercizio delle professioni di: dottore commercialista ed esperto contabile, dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, tecnologo alimentare. Una proroga che potenzialmente interessa diverse migliaia di studenti (nel 2022 gli abilitati a queste professioni sono stati oltre 16 mila). In particolare nel 2022 l'esame di abilitazione per dottori commercialisti ha registrato 1.680 iscritti di cui 1.111 hanno ottenuto l'abilitazione e per la professione di architetto, i candidati sono stati 2.693 e gli abilitati 1.832.

La proroga riguarda sia la modalità di svolgimento degli esami, che potrà essere a distanza, sia la loro organizza-

zione da parte atenei che potranno in via autonoma in sede centrale e le commissioni.

Nel caso degli commercialisti, pio, invece delle scritte ed una previste dalle normative, l'esame con un'unica prova svolta a distanza accaduto nel 2020.

Il Milleproroghe 11, comma 11, interviene anche di abilitazione di titoli. Slitta di un'entrata in vigore di una nuova disciplina di Stato degli avvocati vista dalla riforma legge 247/2012 già cinque volte quindi anche perché avrebbe preveduto scritta e una prova l'obbligo di certificazione finale di compimento. La prova scritta nella redazione giudiziario che conoscenza di diriziale e di diritto le. Chi supera la ta può accedere. si articola in tre discussione di un co, la discussione questionari su tre deontologia. ●